



COMUNE DI CINTE TESINO
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 12
della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE
TARIFFE SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2016.

L'anno DUEMILASEDICI addì TRE del mese di MARZO alle ore 19.00
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di
legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

Buffa Angelo - Sindaco -

Mezzanotte Mirco

Busana Paola

Assenti i Signori:

Assiste il Segretario Comunale sig. **Bonella Giampaolo**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno.

Deliberazione della Giunta comunale n. 12 dd. 03/03/2016

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2016.

LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 8 del 29 maggio 2014 di approvazione del Regolamento per l'Applicazione della Tariffa sui Rifiuti (TARI), ha istituito dal 1° gennaio 2014 un'unica tariffa d'ambito, avente natura corrispettiva, per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico secondo quanto previsto dalle disposizioni normative contenute nell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n.147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" ed in attuazione del D.P.R. 27/04/1999, n.158.

Richiamata la deliberazione della Giunta Provinciale n.2249 di data 15 dicembre 2014 avente per oggetto: "Indirizzi per le politiche tariffarie relativamente al servizio pubblico di gestione dei rifiuti – modifica, a far data dall'1.1.2015, della deliberazione n.2972 dd.30 dicembre 2005 e successive integrazioni e modifiche" con la quale viene approvato il modello tariffario relativo al servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Ricordato inoltre che il servizio unitario di gestione dei rifiuti è affidato, ai sensi dell'art.84 del D.P.G.R. 27.02.1995 n.4/L, come modificato con L.R. 23.10.1998 n.10, alla Comunità Valsugana e Tesino (ente gestore) che provvede altresì all'applicazione ed alla riscossione della tariffa nel rispetto della convenzione stipulata con la Comunità nonché secondo l'apposito regolamento che disciplina il servizio di smaltimento rifiuti, approvato con deliberazione consiliare n.25 del 16 settembre 2005.

Ricordato altresì che con la "Circolare sul modello di tariffazione puntuale dei rifiuti" prot.n.S505/2014/24201/17.8 del 16 gennaio 2014 l'Agenzia della Depurazione della PAT comunicava tra l'altro, che la Giunta provinciale, approvando in via preliminare nella seduta del 31.12.2013 la proposta di 4 "Aggiornamento del Piano provinciale di Gestione dei rifiuti – sezione rifiuti urbani – ha ribadito l'importanza dell'applicazione della predetta tariffa e del relativo utilizzo di sistemi di misurazione del rifiuto ai fini del raggiungimento degli obiettivi del piano, pur non rendendola vincolante, in conformità con la recente decisione dell'Amministrazione di fine 2012 (deliberazione della G.P. n.2598 del 30.11.2012) e quindi evidenziava che in futuro, in coerenza con il predetto favore verso l'applicazione della tariffa previsto dal Piano, potranno essere introdotte delle misure incentivanti a sostegno dell'applicazione della tariffa o disincentivanti del tributo locale alternativo alla tariffa.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.18 del 12 marzo 2015 di approvazione delle tariffe sui rifiuti per l'anno 2015.

Visto il D.P.R. 27.04.1999, n. 158, “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” e in particolare l’art.4, comma 2, secondo il quale “L’ente locale ripartisce tra le categorie d’utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica di cui all’art.49, comma 10, del D.Lgs.05/02/1997, n. 22”.

Visto il piano finanziario degli interventi relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previsto dall’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, approvato dalla Giunta della Comunità Valsugana e Tesino con deliberazione n. 78 del 10 dicembre 2015, comprendente il programma degli interventi necessari, il piano finanziario degli interventi, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, le risorse finanziarie necessarie e il grado di copertura dei costi.

Considerato che l’ammontare complessivo dei costi esplicitati dal suddetto piano finanziario per l’anno 2016 è quantificato in euro 3.241.556,43, di cui euro 1.320.306,81 imputabili alla quota fissa della tariffa (euro 807.852,48 riferibili alle utenze domestiche e euro 442.927,13 alle utenze non domestiche), nonché euro 226.999,50 corrispondente ai costi della frazione umida dei rifiuti e euro 1.357.473,35 imputabili alla quota variabile della tariffa (euro 678.736,67 attribuibili alle utenze domestiche e euro 678.736,67 a quelle non domestiche) oltre ad euro 336.776,77 afferenti il servizio di spazzamento strade.

Ritenuto di aderire alla proposta espressa con la deliberazione della Giunta della Comunità Valsugana e Tesino sopra richiamata e di approvare le tariffe per l’anno 2016 risultanti dagli elaborati allegati alla deliberazione medesima.

Ritenuto, ai sensi del vigente Regolamento per l’Applicazione della Tariffa sui Rifiuti (TARI), di provvedere anche alla determinazione per l’anno 2016 della tariffa giornaliera (art.19 del regolamento), della riduzione percentuale della parte variabile della tariffa per le Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui alla L.R.21 settembre 2005, n.7 (art.11), dei litri annui per persona da addebitare al fine di limitare fenomeni di abbandono dei rifiuti (art.18, comma 2) e all’individuazione dei casi in cui il Comune intende sostituirsi ai soggetti obbligati nel pagamento totale o parziale della tariffa (art.9).

Rilevato che la copertura delle ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al punto precedente, ai sensi del comma 660 dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147, deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Ricordato che:

- l’art.53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n.388, modificato dal comma 8 dell’art.27, della Legge 28 dicembre 2001 n.448 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)” stabilisce entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei nuovi tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali.
- l’art.1, comma 169, della Legge n.296/2006 (Legge Finanziaria 2007) ai sensi del quale “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data*

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”.

- *l'art.9 bis, comma 1, della L.P. 15/11/1993 n.36 che recita “Fermo restando il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, gli enti possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente:*
 - a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato o della Provincia;*
 - b) ad aspetti conseguenti l'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa”.*
- con l'integrazione al protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2016, sottoscritto in data 27 novembre 2015, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomi Locali, ai sensi dell'art. 11 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, hanno concordato sulla necessità di prorogare per l'anno 2016 il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 29 febbraio 2016.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, modificato dal D.P.Reg.3 aprile 2013 n.25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n.3.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il Regolamento di contabilità.

Visto il Regolamento per l'Applicazione della Tariffa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 29 maggio 2014.

Visti i pareri favorevoli preventivamente espressi sulla proposta di deliberazione:

- * da parte del Responsabile del Servizio finanziario sotto il profilo della regolarità contabile e della copertura finanziaria;
- * da parte del Responsabile del Servizio della Gestione associata delle Entrate sotto il profilo della regolarità tecnico amministrativa.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 2 di data 28/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato l'atto programmatico di indirizzo provvisorio, nelle more di approvazione del bilancio, relativo all'esercizio finanziario 2016.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare il Piano finanziario degli interventi relativo al servizio gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2016 redatto ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, per il bacino riferito ai Comuni della Comunità Valsugana e Tesino, allegato alla presente deliberazione sub 1) di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nell'importo complessivo di euro 3.241.556,43.
2. di approvare per l'anno 2016 le tariffe sui rifiuti (TARI) per le utenze domestiche e non domestiche di cui agli allegati prospetti rispettivamente sub 2) e sub 3), che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
3. di determinare in euro 2.400,00 + iva 10% il costo dello spazzamento delle strade per l'anno 2016 che il comune sosterrà direttamente e che intende imputare alla tariffa per la gestione dei rifiuti.
4. di approvare per l'anno 2016 la tariffa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, aree private ed aree pubbliche ad uso privato, di cui all'art.19 del Regolamento per l'Applicazione della Tariffa sui Rifiuti (TARI), nella seguente misura:
 - euro 0,20 per mq/giorno
5. di determinare, per l'anno 2016, nella misura del 40% la riduzione prevista dall'art. 11 del Regolamento per l'Applicazione della Tariffa sui Rifiuti (TARI) per le Aziende Pubbliche di servizi alla persona aventi sede nei Comuni della Comunità.
6. di determinare per l'anno 2016, al fine di limitare fenomeni di abbandono dei rifiuti, ai sensi del comma 2 dell'art.18 del Regolamento per l'Applicazione della Tariffa sui Rifiuti (TARI), in litri 108 la quantità minima di rifiuti prodotta da ciascuna utenza, commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare.
7. di individuare come segue per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per l'Applicazione della Tariffa sui Rifiuti (TARI), i casi in cui il Comune si sostituisce al soggetto obbligato al pagamento parziale della tariffa nella misura del 50%:
 - bambino sino a 3 anni
 - disabile o anziano affetto da incontinenza urinaria debitamente certificata da dichiarazione sanitaria
8. di dare atto che la spesa derivante dal precedente punto 7 trova imputazione al Cap.1795 del Bilancio di previsione 2016 in fase di predisposizione.

9. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, in ottemperanza all'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art.52, comma 2, del D.Lgs.446/1997 e dell'art.13, commi 13-bis e 15 del D.L.201/2011 convertito dalla L.214/2011 e successive modificazioni e integrazioni, secondo le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia delle Finanze, richiamato in detta norma.
10. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Comunità Valsugana e Tesino, in quanto soggetto affidatario del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.
11. di demandare all'Ufficio Segreteria gli adempimenti previsti ai sopra indicati punti 9 e 10.
12. di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 79 del T.U.L.L.RR.O.C. succitato.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Buffa Angelo

IL SEGRETARIO
Bonella Giampaolo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal **07/03/2016** al **17/03/2016** senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bonella Giampaolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale nelle forme di legge e:

- ☐ divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 79 comma 3° del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L;
- ☐ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 79 comma 4° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.

Cinte Tesino, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bonella Giampaolo

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- 1.** Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 79 comma 5° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 nr. 3/L.
- 2.** Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199.
- 3.** Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06 dicembre 1971, n. 1304.